

Luogo: Borno (BS)

Orario: 18.39

Data: 17 maggio 2026

Doc: 2.2

E2SC

DECISIONE N. 1

Da: Commissari Sportivi

A: Concorrente n° **36 Errichetti Rocco lic. 351448**

Conduttore **Errichetti Rocco**

p.c: Tutti i Concorrenti - Conduttori - Ufficiali di Gara

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il Rapporto del Direttore di Gara, avendo esaminato il fatto, convocato e ascoltato il Concorrente Conduttore Errichetti Rocco la cui dichiarazione è riportata in seguito avendo considerato quanto sotto esposto,

Vettura n° e Conduttore: 36 Errichetti Rocco

Concorrente: Errichetti Rocco lic. 351448

Ora del fatto: 10.50 17/05/2026

Sessione: Gara 1

Fatto: Il Conduttore n° 36 nella ridiscesa durante Gara 1, come autorizzato dalla Direzione Gara non indossava il casco

Violazione: art. 89 lettera C (Obblighi particolari dei Conduttori) - RSN;
art. 27 (Sicurezza) punto 27.2 RDS NG Velocità in Salita;

Visti gli articoli di riferimento: art. 210.3 (Commissari Sportivi)- III) Poteri - RSN;
ART.215 8° comma (Decisioni) RSN,
art. 216 bis (Sanzioni applicabili nel corso della manifestazione) - C) Ammenda - RSN;
art. 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) - RSN;

Decisione: ammenda di € **260,00** (duecentosessanta/00 in accordo all'art. 227.12 (Ammende) - RSN;

Motivazione: mancato uso del casco durante le operazioni di discesa durante Gara 1. Il Concorrente dichiarava: "mi sono molto spaventato dopo il testacoda e non avendo visto immediatamente gli ufficiali di gara sono sceso dall'auto per cercare di spostarla; con l'aiuto di persone intervenute e degli Ufficialis i Gara ho completato l'operazione ma essendo in stato di forte agitazione non ho pensato a rimettere il casco, anche perché essendo i miei familiari davanti a TV, temendo che si preoccupassero, volendo rassicurarli sul mio stato di salute"
Pertanto, il Concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.
Come previsto dall'art. 216bis C), l'ammenda deve essere versata entro l'ora che segue la notifica: trascorso tale termine le licenze del concorrente e/o del conduttore sono automaticamente sospese.
La sospensione cessa non appena l'ammenda viene pagata.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa, precisando che la stessa, essendo relativa a questioni di sicurezza è immediatamente esecutiva.



Giuseppe SCUTRA